



**Comune di Savignano sul Panaro (MO)**  
**Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160**  
**P.I 00242970366**  
**www.savignano.it**

***ORIGINALE***

**Nr. 317 DEL 03/12/2018**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA-ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**OGGETTO**

**PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELLO  
STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 DEL POLO N. 11,  
SOCIETÀ OASI SOC.CON.S. A R.L. - PROVVEDIMENTO  
CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) - L.R. N.  
4/2018, ART. 11**

**IMPORTO ATTO 0,00**

**OGGETTO:**

Piano di coltivazione e sistemazione dello stralcio attuativo SA1/01 del Polo n. 11, società OASI soc.cons. a r.l. - Provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) - L.R. n. 4/2018, art. 11

**IL RESPONSABILE DELL' AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA-ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE**

**Richiamato** l'accordo sottoscritto in data 20/12/2017 (rep. n. 27 del 20/12/2017) ai sensi dell'art. 18 della L.r. 20/2000, in variante al PAE, fra il Comune di Savignano sul Panaro, la società MEG S.r.l. ed il CONCAVE;

**Visto** che in attuazione di tale accordo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 21/05/2018 è stata approvata la Variante al PAE;

**Visto** che in data 31/07/2018 (rep. n. 20) è stato sottoscritto un ulteriore accordo fra il Comune di Savignano sul Panaro, la società MEG srl, il CONCAVE e la società Oasi, ai sensi dell'art. 24 L.r. n. 7/2004 che riprende, specificandoli, i contenuti del precedente accordo ex art. 18, al fine di disciplinare l'attività estrattiva nella cava Oasi e la realizzazione delle opere compensative connesse;

**Visto** il Piano di Coltivazione e Sistemazione finale (PCS) della cava Oasi (prot. n. 7910 del 18/07/2018) e il relativo studio di impatto ambientale (prot. n. 7908 del 18/07/2018);

**Dato atto** che i suddetti elaborati sono stati pubblicati sul sito dell'ente dal 10/08/2018 al 30/09/2018 e che, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del Dlgs 152/2006, con lettera prot. n. 8725 del 10/08/2018 è stato dato avviso della pubblicazione alle seguenti Amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati:

- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza
- ARPAE Struttura territoriale
- AUSL Dipartimento sanità pubblica
- Comune di Valsamoggia;

**Visto** che nell'ambito del procedimento in parola sono pervenuti i seguenti contributi, allegati al presente atto:

- ARPAE – Sez. di Modena, Servizio sistemi ambientali, acquisito con prot. n. 10211 del 27/09/2018 e prot. n. 10763 del 11/10/2018: parere FAVOREVOLE alla realizzazione dell'opera senza valutazione di impatto ambientale, condizionato alla messa in atto di prescrizioni;
- Comune di Savignano sul Panaro - Area Tutela Ambiente e Risparmio Energetico, acquisito con prot. n. 11624 del 05/11/2018: Osservazioni

**Dato atto** che in data 10/10/2018 il piano di coltivazione è stato illustrato all'Osservatorio comunale delle attività estrattive, organo partecipativo previsto dall'art. 5 del PAE, dal quale non sono pervenute osservazioni;

**Esaminato** lo Studio preliminare ambientale allegato al Piano con riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2016;

**Verificato** che il progetto presentato contiene una descrizione completa dell'attività da svolgere, una esaustiva analisi dei probabili impatti ad essa connessi, nonché una buona proposta per il monitoraggio, il controllo e la mitigazione di detti impatti;

**Ritenuto** che il Piano di coltivazione e sistemazione dello stralcio attuativo SA1/01 compreso nel Polo 11 di Savignano sul Panaro possa essere escluso da ulteriori valutazioni di impatto ambientale, a condizione che lo stesso sia integrato con le seguenti prescrizioni e modifiche:

*PER QUANTO RIGUARDA LA QUALITÀ DELL'ARIA:*

- a) Tutte le attività connesse al Piano di Coltivazione dovranno essere regolamentate dalle prescrizioni gestionali di limitazione della polverosità elencate nelle NTA – Allegato 1 della variante di PAE, nonché da quelle di seguito prescritte:
  - bagnatura non solo delle piste ma anche del materiale estratto e dei cumuli in stoccaggio durante i periodi più secchi;
  - movimentazione lenta del materiale estratto con i mezzi cingolati e riduzione delle altezze di caduta dello stesso all'interno del vano di carico degli automezzi;
  - trasporto del materiale estratto da eseguirsi con cassone a pieno carico consentito, al fine di limitare il numero di viaggi
- b) Lo Studio preliminare ambientale e la Relazione del Piano di Coltivazione considerano positivamente, ai fini della protezione dal rumore e dalle emissioni diffuse dei recettori di via Kennedy, la presenza di un terrapieno esistente. Nella tav. 3 –Rilievo planoaltimetrico del Piano di Coltivazione, lo stesso terrapieno presente a margine di via Kennedy è indicato come „da rimuovere per interferenza con l'attività di cava“. Non è chiaro se dette previsioni risultino in contrasto tra loro o riferite a diversi elementi. Si chiede di chiarire meglio l'assetto dei terrapieni esistenti, di progetto e da eliminare, organizzando le attività in modo da perseguire sempre la minimizzazione degli impatti.
- c) Il tratto di viabilità asfaltata interno alla cava previsto dal Piano di coltivazione (v. PCS, Tav. 4), dovrà essere esteso a tutto il tratto di via Kennedy esterno alla cava e soggetto al passaggio dei mezzi, al fine di non vanificare l'efficacia dei sistemi di pulizia delle lavar ruote previsti a monte. Si chiede quindi di provvedere all'asfaltatura completa di un tratto di almeno 70 m interno alla cava compreso tra l'impianto lavar ruote e l'immissione su via Kennedy e del tratto di circa 80 m attualmente sterrato di via Kennedy, compreso tra l'uscita di cava e l'ingresso al parcheggio autotreni della ceramica pastorelli. Tali tratti di asfaltatura andranno adeguatamente mantenuti per tutta la durata del piano di coltivazione e ripristino.
- d) Nel caso dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità, il proponente dovrà tempestivamente intervenire con ulteriori misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi, prevedendo anche l'implementazione di barriere e/o l'innalzamento degli argini già presenti.
- e) Dovrà essere messa in atto la verifica strumentale dei livelli di PTS e PM10 presso il ricettore maggiormente impattato individuato dallo Studio preliminare ambientale, o presso altra posizione da concordare di volta in volta con ARPAE, con le modalità, le frequenze e i

parametri previsti dal Piano di Monitoraggio allegato al Piano; i dati e le misure in formato excel dovranno essere trasmessi ad ARPAE entro 60 giorni dall'esecuzione;

*PER QUANTO RIGUARDA L'IMPATTO ACUSTICO DELLE ATTIVITÀ:*

- a) Il proponente dovrà realizzare una duna di terra di altezza pari a 2 m lungo il confine nord-ovest della cava. Laddove non sia possibile garantire la continuità dell'argine, si dovrà garantire lo svolgimento delle attività di escavazione mantenendo le macchine operatrici al di sotto del piano campagna, procedendo cioè alla formazione delle scarpate dal basso anziché dall'alto, mediante utilizzo di macchinari e attrezzature adeguate a garantire la sicurezza delle operazioni.
- b) Lo Studio preliminare ambientale e la Relazione del Piano di Coltivazione considerano positivamente, ai fini della protezione dal rumore e dalle emissioni diffuse dei recettori di via Kennedy, la presenza di un terrapieno esistente. Nella tav. 3 –Rilievo planoaltimetrico del Piano di Coltivazione, lo stesso terrapieno presente a margine di via Kennedy è indicato come „da rimuovere per interferenza con l'attività di cava“. Non è chiaro se dette previsioni risultino in contrasto tra loro o riferite a diversi elementi. Si chiede di chiarire meglio l'assetto dei terrapieni esistenti, di progetto e da eliminare, organizzando le attività in modo da perseguire sempre la minimizzazione degli impatti.
- c) Nel caso dovessero emergere disagi per il disturbo da rumore prodotto dalle attività di cava o dal traffico indotto, il proponente dovrà tempestivamente intervenire con ulteriori misure di mitigazione acustica atte a eliminare/ridurre tali disagi.
- d) Dovrà essere messa in atto la verifica strumentale con le modalità e le frequenze previste nel Piano di Monitoraggio, presso i ricettori maggiormente impattati individuati dallo Studio preliminare o presso altra posizione da concordare di volta in volta con ARPAE,; i dati e le misure in formato excel dovranno essere trasmessi ad ARPAE entro 60 giorni dall'esecuzione;

*PER QUANTO RIGUARDA I CAMPI ELETTROMAGNETICI:*

- a) Per l'eventuale realizzazione di edifici/luoghi di permanenza prolungata (uffici, postazioni di lavoro, abitazioni) dovrà essere rispettata la DPA (distanza di prima approssimazione) dalla linea ad alta tensione che attraversa la parte sud dell'area di cava;

*PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE:*

- a) Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere determinata la profondità del piezometro P11\_Pz già esistente all'interno del Polo 11 e dovranno esserne recuperate tutte le informazioni tecniche disponibili. I relativi dati dovranno essere trasmessi ad ARPAE prima dell'inizio dell'attività. Detto piezometro non sarà ricompreso nella serie dei piezometri di controllo, ma dovrà comunque essere mantenuto attivo, come piezometro di riserva, nell'eventualità venissero evidenziate anomalie parametriche, sia chimiche che di livello, nei piezometri di controllo.
- a) Prima dell'inizio delle attività di scavo, a seguito della perforazione dei piezometri di nuova realizzazione previsti dal piano di monitoraggio a monte e a valle della cava, dovranno essere trasmesse ad ARPAE le seguenti informazioni:
  - ubicazione precisa del punto, che dovrà essere collocato ad una distanza dalle aree di scavo sufficiente a evitarne le interferenze;

- profondità esatta, posizionamento dei filtri e stratigrafia della carota di perforazione, con indicazione dei livelli saturi.
- b) Lo screening analitico da applicare ai piezometri di controllo proposto nel piano di monitoraggio dovrà essere integrato con:
  - Piezometria (m s.l.m.)
  - Rame (µg/l);
  - Nichel (µg/l).

Potranno invece essere eliminati i seguenti parametri di analisi proposti:

- Fosforo totale
- Materiali in sospensione
- Oli minerali

in quanto poco significativi per le acque sotterranee o già monitorati indirettamente attraverso altri parametri.

- c) Le frequenze di campionamento dovranno essere quelle proposte nel piano di monitoraggio, con trasmissione dei risultati agli uffici competenti entro 30 giorni, anche in formato excel.

Nel caso in cui un piezometro risultasse inaccessibile durante il monitoraggio, lo stesso dovrà essere ripristinato immediatamente e il campionamento dovrà essere recuperato prontamente nei giorni successivi.

- d) Qualora durante le attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici significativi rispetto alle conoscenze pregresse (andamento dei parametri rilevati), ovvero superamenti della c.s.c. riportata nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, si dovrà provvedere immediatamente alla verifica mediante ripetizione dell'analisi, segnalando contestualmente ad ARPAE l'anomalia riscontrata.
- e) Prima dell'inizio delle attività di scavo dovrà essere presentato un piano di intervento in caso di sversamenti accidentali, che dovrà essere trasmesso alle attività competenti in materia per una valutazione.
- f) I fossi di guardia per la regimazione delle acque piovane provenienti dalle aree esterne dovranno essere sempre mantenuti in efficienza.

#### *PER QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA ESTRAZIONE :*

- g) Il paragrafo "Quadro normativo" del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione fa riferimento ad un Piano di Coltivazione non corrispondente con quello oggetto di trattazione. Si presume un errore materiale, che dovrà comunque essere corretto per garantire l'omogeneità e la chiarezza della documentazione progettuale.
- a) Nel Piano di gestione dei rifiuti da estrazione dovrà essere meglio precisata la natura dei quantitativi (55.313 mc) di "materiali limo-argillosi e argilla" computati tra gli scarti, in quanto il Piano di coltivazione non prevede il lavaggio in cava degli inerti estratti e pertanto non è chiaro come questi scarti possano essere distinti dal resto del materiale;

- b) Il Piano dovrà motivare più nel dettaglio l'assunzione in base alla quale si ritiene che il materiale di scarto possa essere considerato non inquinante e di conseguenza stoccato e riutilizzato come previsto nel Piano stesso. A tal fine deve essere prevista la consegna dei risultati della caratterizzazione dei materiali al Comune prima della sottoscrizione della Convenzione.
- c) Il Piano dovrà essere integrato con una previsione più dettagliata della destinazione dei rifiuti da escavazione, basata sull'assunto che il materiale di scarto possa essere riutilizzato, da confermarsi poi prima della sottoscrizione della Convenzione con i risultati della caratterizzazione. In particolare è possibile prevedere la conservazione di materiale di scarto ad uso dello stralcio SA1/02 strettamente nella misura corrispondente al volume dei cumuli attualmente presenti sullo stralcio SA1/01, che derivano di fatto da una precedente scarifica delle superfici ora comprese nello stralcio SA1/02. A tal fine, il volume di detti cumuli dovrà essere precisamente quantificato.
- d) Inoltre, dovrà essere chiaramente indicato che il materiale di scarto (al netto dei cumuli di cui sopra) sarà interamente utilizzato per il recupero dello stralcio SA1/01 ed, in quota parte, per il recupero ex-sito dell'area frantoio MEG. Pertanto, qualora a valle del recupero dell'area frantoio MEG (che richiederà quantitativi ad oggi non computabili con precisione) e dei quantitativi ora previsti per il recupero dello SA1/01 (computati nel piano di coltivazione come da progetto) risultasse esservi una residua disponibilità di materiale "di scarto", tali quantitativi dovranno essere utilizzati per aumentare proporzionalmente le quote di ritombamento dell'area SA1/01 rispetto alla situazione progettuale ora presentata, al fine di aumentare ulteriormente i livelli di protezione idrogeologica del sottosuolo.

Considerato inoltre che nell'esame della documentazione prodotta sono emerse le seguenti ulteriori correzioni, che si rendono necessarie al fine di rendere il Piano di coltivazione e sistemazione dello stralcio attuativo SA1/01 coerente con le norme vigenti e con i contenuti degli accordi sopraccitati alla base dello stesso (accordo n. 27/2017 e accordo n. 20/2018):

- e) Correzione dell'importo previsto nel piano economico finanziario per la manutenzione di via Confine, che risulta sottostimato, portandolo da 20.000 € a 30.000 €, con conseguente adeguamento del valore della fideiussione prevista dall'art. 14 della bozza di Convenzione;
- a) L'art. 14 della bozza di Convenzione dovrà essere integrato con specifica previsione della fideiussione a copertura degli obblighi di monitoraggio prevista dall'accordo ex art. 24.
- b) La bozza di Convenzione dovrà essere integrata con la precisazione che l'efficacia della successiva autorizzazione estrattiva sarà subordinata alla completa demolizione del frantoio MEG e del frantoio Nuovo.

**Richiamato** il D.Lgs. n. 152/2006;

**Richiamate** la L.R. n. 17/1991 e la L.R. n. 4/2018;

Richiamato il D.Lgs. n. 117/2008

**Visto** l'art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 ed i suoi allegati;

**Vista** inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16/04/2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;

**Considerato** che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

**Dato atto** che l'adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

### **DETERMINA**

Di escludere il progetto di “Piano di coltivazione e sistemazione dello stralcio SA1/01 del Polo 11 di Savignano sul Panaro”, presentato dalla società OASI (con sede legale in Magreta di Formigine (MO), Strada Pederzona, 16, C.F./P.IVA 02240350369) dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che il progetto stesso sia conformato alle seguenti prescrizioni:

*PER QUANTO RIGUARDA LA QUALITÀ DELL'ARIA:*

- 1) Tutte le attività connesse al Piano di Coltivazione dovranno essere regolamentate dalle prescrizioni gestionali di limitazione della polverosità elencate nelle NTA – Allegato 1 della variante di PAE, nonché da quelle di seguito prescritte:
  - a) bagnatura non solo delle piste ma anche del materiale estratto e dei cumuli in stoccaggio durante i periodi più secchi;
    - movimentazione lenta del materiale estratto con i mezzi cingolati e riduzione delle altezze di caduta dello stesso all'interno del vano di carico degli automezzi;
    - trasporto del materiale estratto da eseguirsi con cassone a pieno carico consentito, al fine di limitare il numero di viaggi;
  - Lo Studio preliminare ambientale e la Relazione del Piano di Coltivazione considerano positivamente, ai fini della protezione dal rumore e dalle emissioni diffuse dei recettori di via Kennedy, la presenza di un terrapieno esistente. Nella tav. 3 – Rilievo planoaltimetrico del Piano di Coltivazione, lo stesso terrapieno presente a margine di via Kennedy è indicato come, da rimuovere per interferenza con l'attività di cava“. Non è chiaro se dette previsioni risultino in contrasto tra loro o riferite a diversi elementi. Si chiede di chiarire meglio l'assetto dei terrapieni esistenti, di progetto e da eliminare, organizzando le attività in modo da perseguire sempre la minimizzazione degli impatti.
- b) Il tratto di viabilità asfaltata interno alla cava previsto dal Piano di coltivazione (v. PCS, Tav. 4), dovrà essere esteso a tutto il tratto di via Kennedy esterno alla cava e soggetto al passaggio dei mezzi, al fine di non vanificare l'efficacia dei sistemi di pulizia delle lavaruote previsti a monte. Si chiede quindi di provvedere all'asfaltatura completa di un tratto di almeno 70 m interno alla cava compreso tra l'impianto lavaruote e l'immissione su via Kennedy e del tratto di circa 80 m attualmente sterrato di via Kennedy, compreso tra l'uscita di cava e l'ingresso al parcheggio

autotreni della ceramica pastorelli. Tali tratti di asfaltatura andranno adeguatamente manutentati per tutta la durata del piano di coltivazione e ripristino.

- c) Nel caso dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità, il proponente dovrà tempestivamente intervenire con ulteriori misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi, prevedendo anche l'implementazione di barriere e/o l'innalzamento degli argini già presenti.
- d) Dovrà essere messa in atto la verifica strumentale dei livelli di PTS e PM10 presso il ricettore maggiormente impattato individuato dallo Studio preliminare ambientale, o presso altra posizione da concordare di volta in volta con ARPAE, con le modalità, le frequenze e i parametri previsti dal Piano di Monitoraggio allegato al Piano; i dati e le misure in formato excel dovranno essere trasmessi ad ARPAE entro 60 giorni dall'esecuzione;

*PER QUANTO RIGUARDA L'IMPATTO ACUSTICO DELLE ATTIVITA':*

- e) Il proponente dovrà realizzare una duna di terra di altezza pari a 2 m lungo il confine nord-ovest della cava. Laddove non sia possibile garantire la continuità dell'argine, si dovrà garantire lo svolgimento delle attività di escavazione mantenendo le macchine operatrici al di sotto del piano campagna, procedendo cioè alla formazione delle scarpate dal basso anziché dall'alto, mediante utilizzo di macchinari e attrezzature adeguate a garantire la sicurezza delle operazioni.
- a) Lo Studio preliminare ambientale e la Relazione del Piano di Coltivazione considerano positivamente, ai fini della protezione dal rumore e dalle emissioni diffuse dei recettori di via Kennedy, la presenza di un terrapieno esistente. Nella tav. 3 –Rilievo planoaltimetrico del Piano di Coltivazione, lo stesso terrapieno presente a margine di via Kennedy è indicato come „da rimuovere per interferenza con l'attività di cava“. Non è chiaro se dette previsioni risultino in contrasto tra loro o riferite a diversi elementi. Si chiede di chiarire meglio l'assetto dei terrapieni esistenti, di progetto e da eliminare, organizzando le attività in modo da perseguire sempre la minimizzazione degli impatti.
- b) Nel caso dovessero emergere disagi per il disturbo da rumore prodotto dalle attività di cava o dal traffico indotto, il proponente dovrà tempestivamente intervenire con ulteriori misure di mitigazione acustica atte a eliminare/ridurre tali disagi.
- c) Dovrà essere messa in atto la verifica strumentale con le modalità e le frequenze previste nel Piano di Monitoraggio, presso i ricettori maggiormente impattati individuati dallo Studio preliminare o presso altra posizione da concordare di volta in volta con ARPAE,; i dati e le misure in formato excel dovranno essere trasmessi ad ARPAE entro 60 giorni dall'esecuzione;

*PER QUANTO RIGUARDA I CAMPI ELETTROMAGNETICI:*

- d) Per l'eventuale realizzazione di edifici/luoghi di permanenza prolungata (uffici, postazioni di lavoro, abitazioni) dovrà essere rispettata la DPA (distanza di prima approssimazione) dalla linea ad alta tensione che attraversa la parte sud dell'area di cava;

*PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE:*

- a) Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere determinata la profondità del piezometro P11\_Pz già esistente all'interno del Polo 11 e dovranno esserne recuperate tutte le informazioni tecniche disponibili. I relativi dati dovranno essere trasmessi ad ARPAE prima dell'inizio dell'attività. Detto piezometro non sarà ricompreso nella serie dei piezometri di controllo, ma dovrà



comunque essere mantenuto attivo, come piezometro di riserva, nell'eventualità venissero evidenziate anomalie parametriche, sia chimiche che di livello, nei piezometri di controllo.

- a) Prima dell'inizio delle attività di scavo, a seguito della perforazione dei piezometri di nuova realizzazione previsti dal piano di monitoraggio a monte e a valle della cava, dovranno essere trasmesse ad ARPAE le seguenti informazioni:
    - a) ubicazione precisa del punto, che dovrà essere collocato ad una distanza dalle aree di scavo sufficiente a evitarne le interferenze;
    - profondità esatta, posizionamento dei filtri e stratigrafia della carota di perforazione, con indicazione dei livelli saturi.
  - Lo screening analitico da applicare ai piezometri di controllo proposto nel piano di monitoraggio dovrà essere integrato con:
    - b) Piezometria (m s.l.m.)
      - Rame ( $\mu\text{g/l}$ );
      - Nichel ( $\mu\text{g/l}$ ).
- Potranno invece essere eliminati i seguenti parametri di analisi proposti:
- Fosforo totale
  - Materiali in sospensione
  - Oli minerali
- in quanto poco significativi per le acque sotterranee o già monitorati indirettamente attraverso altri parametri.
- Le frequenze di campionamento dovranno essere quelle proposte nel piano di monitoraggio, con trasmissione dei risultati agli uffici competenti entro 30 giorni, anche in formato excel.
  - c) Nel caso in cui un piezometro risultasse inaccessibile durante il monitoraggio, lo stesso dovrà essere ripristinato immediatamente e il campionamento dovrà essere recuperato prontamente nei giorni successivi.
  - d) Qualora durante le attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici significativi rispetto alle conoscenze pregresse (andamento dei parametri rilevati), ovvero superamenti della c.s.c. riportata nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, si dovrà provvedere immediatamente alla verifica mediante ripetizione dell'analisi, segnalando contestualmente ad ARPAE l'anomalia riscontrata.
  - e) Prima dell'inizio delle attività di scavo dovrà essere presentato un piano di intervento in caso di sversamenti accidentali, che dovrà essere trasmesso alle attività competenti in materia per una valutazione.
  - f) I fossi di guardia per la regimazione delle acque piovane provenienti dalle aree esterne dovranno essere sempre mantenuti in efficienza.

#### *PER QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA ESTRAZIONE :*

- g) Il paragrafo "Quadro normativo" del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione fa riferimento ad un Piano di Coltivazione non corrispondente con quello oggetto di trattazione. Si presume un

errore materiale, che dovrà comunque essere corretto per garantire l'omogeneità e la chiarezza della documentazione progettuale.

- a) Nel Piano di gestione dei rifiuti da estrazione dovrà essere meglio precisata la natura dei quantitativi (55.313 mc) di “materiali limo-argillosi e argilla” computati tra gli scarti, in quanto il Piano di coltivazione non prevede il lavaggio in cava degli inerti estratti e pertanto non è chiaro come questi scarti possano essere distinti dal resto del materiale;
- b) Il Piano dovrà motivare più nel dettaglio l'assunzione in base alla quale si ritiene che il materiale di scarto possa essere considerato non inquinante e di conseguenza stoccato e riutilizzato come previsto nel Piano stesso. A tal fine deve essere prevista la consegna dei risultati della caratterizzazione dei materiali al Comune prima della sottoscrizione della Convenzione.
- c) Il Piano dovrà essere integrato con una previsione più dettagliata della destinazione dei rifiuti da escavazione, basata sull'assunto che il materiale di scarto possa essere riutilizzato, da confermarsi poi prima della sottoscrizione della Convenzione con i risultati della caratterizzazione. In particolare è possibile prevedere la conservazione di materiale di scarto ad uso dello stralcio SA1/02 strettamente nella misura corrispondente al volume dei cumuli attualmente presenti sullo stralcio SA1/01, che derivano di fatto da una precedente scarifica delle superfici ora comprese nello stralcio SA1/02. A tal fine, il volume di detti cumuli dovrà essere precisamente quantificato.
- d) Inoltre, dovrà essere chiaramente indicato che il materiale di scarto (al netto dei cumuli di cui sopra) sarà interamente utilizzato per il recupero dello stralcio SA1/01 ed, in quota parte, per il recupero ex-sito dell'area frantoio MEG. Pertanto, qualora a valle del recupero dell'area frantoio MEG (che richiederà quantitativi ad oggi non computabili con precisione) e dei quantitativi ora previsti per il recupero dello SA1/01 (computati nel piano di coltivazione come da progetto) risultasse esservi una residua disponibilità di materiale “di scarto”, tali quantitativi dovranno essere utilizzati per aumentare proporzionalmente le quote di ritombamento dell'area SA1/01 rispetto alla situazione progettuale ora presentata, al fine di aumentare ulteriormente i livelli di protezione idrogeologica del sottosuolo.
- e) Di stabilire che al Piano di coltivazione in parola dovranno inoltre essere apportate le seguenti correzioni, ai fini della coerenza con le norme vigenti e con gli accordi sottoscritti tra le parti:
  - 2) Correzione dell'importo previsto nel piano economico finanziario per la manutenzione di via Confine, che risulta sottostimato, portandolo da 20.000 € a 30.000 €, con conseguente adeguamento del valore della fideiussione prevista dall'art. 14 della bozza di Convenzione;
- a) L'art. 14 della bozza di Convenzione dovrà essere integrato con specifica previsione della fideiussione a copertura degli obblighi di monitoraggio prevista dall'accordo ex art. 24.
- b) La bozza di Convenzione dovrà essere integrata con la precisazione che l'efficacia della successiva autorizzazione estrattiva sarà subordinata alla completa demolizione del frantoio MEG e del frantoio Nuovo.
- c) Di dare atto che la conformazione del Piano alle condizioni previste dal presente provvedimento è obbligatoria per il proponente, nonché necessaria al fine del rilascio di ogni successivo atto di natura autorizzativa dovuto per la sua attuazione;
- 3) Di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 4) Di pubblicare la presente determinazione per estratto nel Bollettino ufficiale telematico della regione Emilia Romagna e per esteso, unitamente a tutta la documentazione relativa al presente procedimento, sul sito web del Comune di Savignano sul Panaro, in attuazione dell'art. 19, commi 11 e 13, del D.Lgs. n. 152/2006.
- 5) Di trasmettere copia della presente determina al Proponente;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

**RUP**  
**(PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE)**

**IL RESPONSABILE D'AREA**  
**(Giuseppe Arch. Ponz de Leon Pisani)**  
f.to digitalmente

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa